



Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive
Direzione Sportelli Unici
Il Direttore

Alla **CENTROFER SRL**
centrofer@lamiappec.it

Prot. QH/2022/0032118
del 23/05/2022

alla Città Metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento III – Ambiente e Tutela del Territorio:
Acqua – Rifiuti – Energia – Aree Protette
ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

al Municipio Roma XI

alla Polizia Locale di Roma Capitale
Gruppo XI

all' ARPA LAZIO
sedediroma@arpalazio.legalmail.pa.it

Oggetto: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Denominazione dell'impianto/stabilimento /attività: CENTROFER S.r.l.
Sito nel Comune di ROMA in Via Castelfranco di Sotto 24 Mun. XI
Prot. Suap n. QH/54177 del 30.10.2019
Num. Identificativo Pratica Città Metr. Roma: n. 20449;
Ricevuta al num. di prot. Città Metr. di Roma: n. 0050358 del 02.04.2020

Premesso che,

la CENTROFER S.r.l. è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale adottata, ai sensi del D.P.R. 59/13, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con D.D. R.U. 1116 del 20/03/2017, successivamente oggetto di modifiche non sostanziali richieste dalla società, adottate con le D.D. R.U. 3178 del 17.07.2017 e DD R.U.2421 del 20.06.2019, per lo scarico di acque reflue di prima pioggia in corpo idrico superficiale, le emissioni in atmosfera ed il trattamento rifiuti presso l'insediamento sito nel Comune di Roma, in via Castelfranco di Sotto, 24, destinato a svolgere attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici, recupero e preparazione al riciclaggio di cascami e rottami metallici;

in data 30.10.2019 la Società CENTROFER S.r.l. ha presentato presso lo Sportello Telematico di Roma Capitale S.C.I.A. per impianto produttivo industriale, artigianale, commerciale, prot. n. QH/2019/54177, per lo stabilimento sito nel Comune di Roma in via Castelfranco di Sotto, 24 per attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici, recupero e preparazione al riciclaggio di cascami e rottami metallici;

in data 31.10.2019 con pec acquisita al prot QH/54438, ad integrazione della suddetta S.C.I.A. la CENTROFER S.r.l. ha presentato un'istanza di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del DPR 59/2013, senza contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi, per lo scarico di acque di prima pioggia, per le emissioni in atmosfera ed il trattamento rifiuti presso l'insediamento sito nel Comune di Roma, in via Castelfranco di



Sotto, 24, destinato a svolgere attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici; recupero e preparazione al riciclaggio di cascami e rottami metallici;

l'istanza di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale riguarda:

- la modifica sostanziale della Comunicazione di attività di recupero di rifiuti presentata in data 29/04/2013 ed iscrizione n. 769 del 20/03/2017 ai sensi degli artt. 214 e 216 del Decreto Legislativo del 03.04.2006, n. 152;
- la modifica sostanziale della autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata D.D. R.U. 1450 del 30/03/2016 dal Servizio 3 del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 269, comma 8, del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii., Parte V, Titolo I, per uno stabilimento esistente avente emissioni convogliate in atmosfera e che già richiama espressamente tutte le tipologie di rifiuti per i quali la Società è stata iscritta e per i quali chiede il rinnovo;
- il proseguimento senza modifiche della autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale precedentemente autorizzate all'interno della Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. R.U. 1116 del 20/03/2017 dal Servizio 4 del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale;

in data 22.01.2020 con nota prot QH/3732, tramite lo Sportello Telematico di Roma Capitale, è stata inviata alla Centrofer S.r.l. una richiesta di integrazione riferita alla S.C.I.A. di impianto produttivo prot QH/2019/54177;

in data 18.02.2020 con nota acquisita al prot QH/9118 la Centrofer S.r.l. ha richiesto una proroga dei termini indicati con nota prot QH/2020/3732 per produrre la documentazione richiesta necessaria ai fini dell'inoltro dell'istanza di Modifica Sostanziale di A.U.A. alla Città Metropolitana di Roma Capitale;

in data 24.02.2020 con nota prot QH/10145 lo Sportello Impianti Produttivi ha richiesto alla Centrofer S.r.l. di fornire ulteriori chiarimenti e documentazione ai fini del perfezionamento della S.C.I.A. prot QH/2019/54177;

in data 10.03.2020 con note acquisite al prot con nn. QH/13327-13340-QH/13343-QH/13371 e QH/13381 la CENTROFER S.r.l. ha presentato documentazione integrativa in riscontro alle richieste di cui alle note prot QH/2020/3732 e QH/2020/10145;

in data 02.04.2020 con nota prot QH/15417 lo Sportello Impianti Produttivi ha trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale l'istanza di A.U.A. presentata dalla CENTROFER S.r.l. nell'ambito del procedimento amministrativo attivato presso lo Sportello Telematico di Roma Capitale prot QH/2019/54177 rammentando, contestualmente, alla Società istante che configurandosi il regime amministrativo di Scia condizionata, ai sensi dell'art. 19 bis, co. 3 della L. 241/1990, l'avvio dell'attività resta condizionato al rilascio del titolo abilitativo da parte del Suap;

in data 12.11.2020 con pec acquisita al prot QH/50093 è pervenuta la nota della Città Metropolitana di Roma Capitale avente ad oggetto la richiesta di documentazione integrativa necessaria per il prosieguo dell'istruttoria di competenza di cui al DPR 59/2013;

in data 20.11.2020 con nota prot QH/52283 lo Sportello Impianti Produttivi ha trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale la documentazione richiesta di cui alla nota prot QH/50093 già presentata dalla Centrofer Srl con note prot QH/13327-13343-13371-13381 del



10.03.2020 e per mero errore non trasmesse unitamente all'istanza di Modifica Sostanziale di A.U.A con nota prot QH/2020/15417;

in data 03.12.2020 con nota prot QH/56741, verificata la documentazione presentata dalla società istante con prot QH/2020/13327-13340-QH/13343-QH/13371 e QH/13381 lo Sportello Impianti Produttivi ha richiesto alla Centrofer S.r.l. di integrare ulteriormente quanto già prodotto in ordine alla S.C.I.A. prot QH/2019/54177 nonché di dichiarare, relativamente all'impatto acustico, che nulla è mutato rispetto a quanto autorizzato dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale in data 12.07.2012 con prot. n. QL/49227;

in data 28.01.2021, con pec acquisita al Protocollo Dipartimentale n. QH/6866, in riscontro alla citata nota n. QH/56741, la Centrofer S.r.l. ha prodotto documentazione integrativa tra cui anche la valutazione previsionale di impatto acustico redatta dal tecnico competente Dr. Mario Romani in data 17.02.2020;

in data 08.02.2021 con nota prot QH/8129 lo Sportello Impianti Produttivi ha trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale la documentazione sopra menzionata, al fine di consentire all'Ente Metropolitano di effettuare le dovute verifiche nell'ambito del procedimento di A.U.A. di competenza;

con la stessa nota è stato, inoltre, richiesto alla CENTROFER S.r.l. di voler chiarire se la suddetta documentazione sia stata depositata al fine di acquisire un nuovo nulla osta di impatto acustico, o se la valutazione previsionale del clima acustico in oggetto sia stata presentata a conferma che nulla è variato rispetto a quanto dichiarato per l'acquisizione del nulla osta impatto acustico di cui al Prot. n. QL/49227 del 12.07.2012 del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale allegato come parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla competente Città Metropolitana di Roma Capitale con Determinazione Dirigenziale RU n. 1116 del 20.03.2017, specificando se il suddetto nulla osta in possesso di codesta Società rientri o meno nell'istanza di modifica sostanziale dell'AUA sopra richiamata.

In data 31.03.2021 con nota acquisita al prot QH/23111 la Centrofer S.r.l., in riscontro alla richiesta prot QH/2021/8129 ha dichiarato che *"la valutazione previsionale di impatto acustico datata 17.02.2020 e già inviata precedentemente è parte integrante della richiesta di A.U.A. e quindi afferente le successive modifiche che interverranno sul sito a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione. Si allega altresì modello compilato per la richiesta di parere di conformità acustica ambientale"*;

in data 06.04.2021 con nota prot QH/23923 lo Sportello impianti produttivi ha trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale la documentazione integrativa prot QH/23111 prodotta dalla Centrofer S.r.l. tra cui la richiesta di parere di conformità acustica ambientale per modifica/potenziamento attività esistente, al fine degli adempimenti nell'ambito del procedimento di competenza;

in data 04.05.2021 con pec acquisita al prot QH/32807 è pervenuta la nota della Città Metropolitana di Roma Capitale (CMRC-2021-0066616 2021-05-03) avente ad oggetto la richiesta di documentazione integrativa in ordine all'istanza di A.U.A. prot QH/2019/54177;

in data 06.05.2021 con nota prot QH/33388 lo Sportello Impianti Produttivi, in ottemperanza al DPR 59/2013, ha trasmesso alla CENTROFER S.r.l. la suddetta nota della Città Metropolitana di Roma Capitale prot QH/2021/32807;



in data 13.05.2021 nota prot QH/34997 la Centrofer S.r.l. ha presentato la documentazione integrativa ed i chiarimenti in riscontro alla richiesta prot QH/2021/33388;

in data 19.05.2021 nota prot QH/37088 lo Sportello Impianti Produttivi ha trasmesso la documentazione integrativa prot QH/2021/ 34997 alla Città Metropolitana di Roma Capitale per il prosieguo del procedimento di competenza;

in data 30.09.2021, all'esito delle verifiche di competenza, con Determinazione Dirigenziale n. R.U. 3358, la Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento III – Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua –Rifiuti – Energia – Aree Protette - ha adottato, fatte salve le verifiche, da parte dei competenti Uffici Tecnici comunali, della compatibilità urbanistica, sanitaria, acustica e relativa agli scarichi idrici, dello stabilimento in oggetto, la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale D.D. U. 1116 del 20/03/2017, ai sensi del D.P.R. 59/13, a favore della società Centrofer S.r.l. per lo scarico di acque di prima pioggia, ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 nel corpo idrico superficiale accatastato con il nome "Fiume Tevere", per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 8, e per il trattamento rifiuti ai sensi degli art. 214-216 del D.Lgs. 152/06 presso l'insediamento sito nel Comune di Roma, via Castelfranco di Sotto, 24 destinato a svolgere attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici, recupero e preparazione al riciclaggio di cascami e rottami metallici;

con pec acquisita al Protocollo Dipartimentale n. QH/65070-65097 del 04.10.2021, il sopracitato provvedimento è stato trasmesso dalla Città Metropolitana di Roma Capitale al Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive di Roma Capitale per il rilascio del titolo, ai sensi dell'art. 4, co. 4 e co. 7 del D.P.R. 59/2013;

in data 20.10.2021 con nota prot QH/68640 lo Sportello Impianti Produttivi ha comunicato alla Città Metropolitana di Roma Capitale che nell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con a Determinazione Dirigenziale n. R.U. 3358 del 30.09.2021, non risulta ricompreso il titolo ambientale riferito al nulla osta impatto acustico, chiedendo chiarimenti in merito;

in data 19.01.2022 con nota prot. QH/2588 la Città Metropolitana di Roma Capitale ha richiesto l'espressione del parere di conformità acustica ambientale per modifica/potenziamento dell'attività esistente, inviata dalla società CENTROFER srl in data 31/03/2021, ai fini della modifica della DD RU 3358 del 30/09/2021 con l'integrazione del nulla osta di impatto acustico di competenza comunale;

in data 25.01.2022 con nota prot QH/3649 lo Sportello Impianti Produttivi di Roma Capitale ha trasmesso la suddetta richiesta prot QH/2588 al Dipartimento Tutela Ambientale Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti, Prevenzione Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica ai fini dell'espressione del parere di conformità acustica ambientale di competenza;

in data 03.02.2022 con nota acquisita al prot QH/6299 è pervenuto il parere del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti – Ufficio Conformità Acustica Ambientale prot QL/7541 del 03.02.2022 con cui si esprime parere favorevole di compatibilità acustica con riferimento alla Valutazione di impatto acustica ed alla documentazione trasmessa con nota prot QH/6349;

in data 09.02.2022 con nota prot QH/7319 lo Sportello Impianti Produttivi ha trasmesso il suddetto parere prot QL/2022/7541 alla Città Metropolitana di Roma Capitale ai fini della modifica della DD R.U. 3358 del 30.09.2021;



in data 10.05.2022 all'esito delle verifiche di competenza, con Determinazione Dirigenziale n. R.U. 1270, la Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento III – Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree Protette - ha integrato l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3358 del 30/09/2021 allegando il parere favorevole di compatibilità acustica ambientale espresso dal Comune di Roma Capitale in data 03/02/2022, confermando i contenuti della stessa D.D. R.U. N. 3358 del 30/09/2021;

con pec acquisita al Protocollo Dipartimentale n. QH/29652 dell'11.05.2022, il sopracitato provvedimento è stato trasmesso dalla Città Metropolitana di Roma Capitale al Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive di Roma Capitale per il rilascio del titolo, ai sensi dell'art. 4, co. 4 e co. 7 del D.P.R. 59/2013;

Considerato che

come formulato con nota prot. n. QH/2020/15417, per l'attività in argomento è previsto il regime amministrativo di S.C.I.A. condizionata, ai sensi dell'art. 19 bis, co. 3 della L. 241/1990 e che pertanto, l'attività non potrà essere avviata sino al rilascio da parte del SUAP di Roma Capitale del titolo ambientale adottato dalla competente Città Metropolitana di Roma Capitale;

il procedimento di cui alla S.C.I.A per impianto produttivo industriale, artigianale, commerciale, prot. n. QH/2019/54177, presentata dalla CENTROFER S.r.l. per lo stabilimento sito nel Comune di Roma in Via Castel Franco di Sotto n. 24 destinato a svolgere attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici, recupero e preparazione al riciclaggio di cascami e rottami metallici può ritenersi concluso con esito positivo;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

Vista la proposta di provvedimento finale, conforme al presente atto, presentata dal Funzionario responsabile e Posizione Organizzativa Dott.ssa Raffaella Cavassini, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

SI RILASCIÀ

alla Società CENTROFER S.r.l. (C.F. e P.I. 04921551000), con sede legale e stabilimento siti nel Comune di Roma in Via Castel Franco di Sotto n. 24, nella persona del Legale Rappresentante come in atti, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013, adottata con atto dirigenziale della Città Metropolitana di Roma Capitale D.D. R.U. 3358 del 30.09.2021 e successiva D.D. RU 1270 del 10.05.2022 di integrazione, relativa all'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici, recupero e preparazione al riciclaggio di cascami e rottami metallici, allegate al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, le cui prescrizioni e indicazioni si intendono interamente richiamate.

il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale è costituito dai seguenti documenti:

- D. D. R.U. n. 3358 del 30.09.2021;
- Planimetria del sito (CMRC_2021_0145275_ATT_EMI_PLANIMETRIA_SITO_1)
- D.D. R.U. 1270 del 10.05.2022
- parere favorevole di compatibilità acustica prot QL/7541 del 03.02.2022



L'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, REVOCA la D.D. R.U. 2421 del 20.06.2019, mantenendo inalterata la scadenza dell'AUA fissata per il 01/05/2032.

Il presente atto, costituente titolo giuridico per l'avvio dell'attività produttiva dichiarata con S.C.I.A. prot. n. QH/201/54177, è adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato, salvo i poteri di verifica e controllo da parte delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

Si ricorda che la Società è tenuta, come da normativa vigente, a conservare tutti gli atti trasmessi in formato digitale presso la sede dello stabilimento ai fini degli eventuali controlli e ad ottemperare a tutti gli obblighi e le prescrizioni contenute nell'AUA e relativi allegati.

Si rammenta, infine, che la Società è tenuta, altresì, al rispetto delle vigenti normative in materia urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza dei luoghi di lavoro, tutela ambientale e quanto altro disposto dalla normativa vigente e non espressamente indicato nel provvedimento di AUA.

Resta fermo ogni provvedimento dell'Amministrazione in ordine ai titoli che assistono l'attività in argomento a seguito di eventuali verifiche da parte degli Uffici/Enti competenti.

L'incaricata di P.O.
Raffaella Savassini

Il Direttore
Tonino Egiddi



**DIPARTIMENTO III - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA – RIFIUTI -ENERGIA
-AREE PROTETTE**

**Direzione - Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti -Energia -Aree protette -
DIR0300**

e-mail: r.capone@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99903486

Del 30-09-2021

Registro Unico n. 3358
del 30/09/2021

Protocollo n. 0144245 del
30/09/2021

Responsabile dell'istruttoria

Responsabile del procedimento
Ing. Ernesto Boffa

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in
data 30/09/2021

Riferimenti contabili

Atto privo di rilevanza contabile.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: MODIFICA DELL AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, AI SENSI DEL
D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 D.D. R.U. 1116 DEL 20/03/2017 - SOCIETA' CENTROFER
SRL - IMPIANTO SITO NEL COMUNE DI ROMA, IN VIA CASTELFRANCO DI SOTTO, 24 -
ID PRATICA N. 20449**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rosanna Capone

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;



Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

VISTI:

- l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" e ss.mm.ii.;
- il Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Lazio, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 18 del 23/11/2018;
- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con D.C.R. n. 66 del 10/12/2009 e D.C.R. 164 05/03/2010;
- il D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 05/02/1997, n.22" ss.mm.ii.
- la legge 447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la circolare del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 4064 del 15/03/2018
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
- la Determinazione Dirigenziale 5 novembre 2015 n. G 13447 della Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio "Approvazione della modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA)"
- il Decreto della Sindaca metropolitana Avv. Virginia Raggi n. 24 del 22/03/2021 "Revisione della struttura organizzativa della Città metropolitana di Roma Capitale. Adeguamento a seguito del riordino delle funzioni istituzionali dell'Ente per effetto della



Legge 07 Aprile 2014, n. 56” per effetto del quale, dal 11/04/2021, gli uffici “Procedimenti integrati” del Servizio 4 del Dipartimento 4 sono incardinati nella Direzione del Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua - Rifiuti - Energia - Aree protette”;

PREMESSO CHE

- con D.D. R.U. 1116 del 20/03/2017, è stata adottata l’Autorizzazione Unica Ambientale alla società **Centrofer srl** ai sensi del D.P.R. 59/13, con sede legale nel Comune di Roma, in via Castelfranco di Sotto, 24, successivamente oggetto di modifiche non sostanziali richieste dalla società, adottate con le D.D. R.U. 3178 del 17/07/2017 e 2421 del 20/06/2019, per lo scarico di acque reflue di prima pioggia in corpo idrico superficiale, le emissioni in atmosfera ed il trattamento rifiuti presso l’insediamento sito nel Comune di Roma, in via Castelfranco di Sotto, 24, destinato a svolgere attività di commercio all’ingrosso di rottami metallici, recupero e preparazione al riciclaggio di cascami e rottami metallici;
- con nota prot. n. 50358 del 02/04/2020 questa Amministrazione ha ricevuto dal SUAP del Comune di Roma l’istanza di modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 59/13, presentata, al prot. del SUAP QH/2019/54177 del 30/10/2019, dal legale rappresentante, come in atti, della società **Centrofer srl** - C.F./P.I. 04921551000, con sede legale nel Comune di Roma, in via Castelfranco di Sotto, 24, per lo scarico di acque di prima pioggia, per le emissioni in atmosfera ed il trattamento rifiuti presso l’insediamento sito nel Comune di Roma, in via Castelfranco di Sotto, 24, destinato a svolgere attività di commercio all’ingrosso di rottami metallici; recupero e preparazione al riciclaggio di cascami e rottami metallici;

- nella stessa istanza il richiedente dichiara, tra l’altro, che l’impianto di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), che l’attività è stata esclusa dal procedimento di VIA ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/06 con provvedimento della Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente, Area Valutazione Impatto Ambientale, Prot. 066548 del 16/02/2012, che l’impresa appartiene alle categorie di cui all’art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (PMI);

- l’istanza riguarda:

- la modifica sostanziale della Comunicazione di attività di recupero di rifiuti presentata in data 29/04/2013 ed iscrizione n. 769 del 20/03/2017 ai sensi degli artt. 214 e 216 del Decreto Legislativo del 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e relativa ai rifiuti: non pericolosi, nel rispetto delle norme tecniche poste nel D.M. 5.2.1998, come da documentazione agli atti del fascicolo e pertanto si rileva che:
 - che la società è iscritta al numero 769 del registro delle imprese della Città Metropolitana di Roma Capitale che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs 152/06 per le seguenti tipologie di rifiuti 3.1, 3.2, 5.1, 5.7, 5.8;
 - che con l’istanza in oggetto la società ha richiesto l’ampliamento per le tipologie 3.1, 3.2, 5.1 e 5.7;
- la modifica sostanziale della autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con



D.D. R.U. 1450 del 30/03/2016 dal Servizio 3 del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 269, comma 8, del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii., Parte V, Titolo I, per uno stabilimento esistente avente emissioni convogliate in atmosfera e che già richiama espressamente tutte le tipologie di rifiuti per i quali la Società è stata iscritta e per i quali chiede il rinnovo;

- il proseguimento senza modifiche della autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale precedentemente autorizzate all'interno della Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. R.U. 1116 del 20/03/2017 dal Servizio 4 del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale;

- con nota prot. 162258 del 12/11/2020 il Servizio 4 del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale ha inviato a mezzo PEC, al SUAP del Comune di Roma Capitale, la richiesta di documentazione integrativa per consentire la conclusione del procedimento amministrativo;

- la società **Centrofer srl** ha trasmesso la documentazione richiesta, ricevuta da questa Amministrazione al prot. 168168 del 24/11/2020;

- con nota prot. 66616 del 03/05/2021 il Dipartimento III della Città Metropolitana di Roma Capitale ha inviato a mezzo PEC, al SUAP del Comune di Roma Capitale, una ulteriore richiesta di chiarimenti per consentire la conclusione del procedimento amministrativo, stante la discordanza dei dati contenuti nella documentazione tecnica allegata all'istanza;

- la società **Centrofer srl** ha trasmesso la documentazione richiesta, ricevuta da questa Amministrazione al prot. 75923 del 19/05/2021;

CONSIDERATO che, per quanto concerne lo scarico delle acque reflue, la società dichiara, nella documentazione allegata all'istanza, la prosecuzione senza modifiche relativa allo scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, così come autorizzate nella D.D. R.U. 1116 del 20/03/2017. Al riguardo la società dichiara, nella documentazione tecnica, che la superficie dell'area C, precedentemente non utilizzata, era già stata considerata per il dimensionamento dell'impianto di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia e che la stessa risulta interamente coperta con pavimentazione industriale impermeabile e provvista di caditoie e sistemi di raccolta che permettono, grazie alle opportune inclinazioni del piazzale, il collettamento delle acque di prima pioggia direttamente all'impianto di trattamento acque.

La società dichiara inoltre di essere in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune di Roma Capitale (prot. QL/4599 del 23/01/2018), per lo scarico di acque reflue domestiche sul suolo a mezzo di impianto di evapotraspirazione;

CONSIDERATO che l'impianto di depurazione per le acque di prima pioggia è di tipo fisico ed è dotato di unità di dissabbiatura, sedimentazione, disoleazione e filtrazione;

ACCERTATO in fase istruttoria, in applicazione dell'art. 5 delle Linee Guida attuative approvate con D.D. R.U. 1591 del 12/04/2013 ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di competenza provinciale, approvato con D.C.P. n. 57 del 10/12/2010 e modificato con D.C.P. n. 26 del 25/07/2011

- che il corpo recettore dello scarico è corpo idrico superficiale accatastato come "Fiume Tevere";

CONSIDERATO inoltre che, valutata la documentazione allegata all'istanza, ed i successivi chiarimenti inviati dalla società, la modifica sostanziale relativa alle emissioni in atmosfera



consiste nella introduzione di nuove lavorazioni nell'area C precedentemente non utilizzata, e nella installazione di un nuovo impianto di aspirazione sulla macchina "premacinatore", che comporterà la realizzazione di un impianto di depurazione dell'aria dotato di un nuovo ciclone, per l'abbattimento delle polveri più grossolane, ed un impianto di abbattimento a maniche di tessuto (dotato di 150 maniche). Le emissioni del nuovo impianto saranno convogliate nel camino contrassegnato dal punto di emissione E/1 già esistente ed autorizzato con la D.D. R.U. 1450 del 30/03/2016, che per motivi di variazione della portata sarà aumentato nel diametro portandolo dagli attuali 900 mm a 1500 mm;

PRESO ATTO inoltre che la società comunica che, al fine di ridurre le emissioni diffuse sono state adottate misure atte alla prevenzione della loro formazione mediante umidificazione con acqua nebulizzata del piazzale. Lungo il perimetro dell'impianto è stata inoltre realizzata una barriera fisica, costituita da pannelli metallici, che limita l'eventuale dispersione di polveri nelle aree limitrofe.

PRESO ATTO che la società comunica che presso lo stabilimento intende proseguire ai sensi dell'art. 216 del D.lgs.152/06 l'attività di recupero in procedura semplificata per le seguenti tipologie:

Tipologia 3.1 "rifiuti di ferro, acciaio e ghisa" quantità complessiva dichiarata 30000 tonnellate/anno di cui:

CER 150104 100 t/a

CER 160117 5200 t/a

CER 170405 21900 t/a

CER 191202 2100 t/a

CER 200140 700 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 3.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 3.1.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche: messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

oli e grassi <0,1% in peso

PCB e PCT

Inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale solventi organici <0,1% in peso;

polveri con granulometria



non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Prodotto ottenuto: quello previsto al punto 3.1.4 lettera c) del D.M. 05.02.1998 ovvero materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI e nel rispetto di quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Tipologia 3.1 "rifiuti di ferro, acciaio e ghisa" quantità complessiva dichiarata **9000 tonnellate/anno** di cui:

CER 170405 9000 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 3.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 3.1.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 3.1.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 (R4), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 3.2 "rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe" quantità complessiva dichiarata **9250 tonnellate/anno** di cui:

CER 170401 2000 t/a

CER 170402 2600 t/a

CER 170403 350 t/a

CER 170404 150 t/a

CER 170406 150 t/a

CER 170407 3000 t/a



CER 191002 1000 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 3.2.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 3.2.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 3.2.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 (R4), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 3.2 "rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe" quantità complessiva dichiarata 2000 tonnellate/anno di cui:

CER 170401 1000 t/a

CER 191002 1000 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 3.2.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 3.2.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

oli e grassi <2% in peso

PCB e PCT

inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale solventi organici <0,1% in peso polveri con granulometria

non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Prodotto ottenuto: quello previsto al punto 3.2.4 lettera c) del D.M. 05.02.1998 ovvero materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche UNI ed EURO e nel rispetto di quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio



Tipologia 5.1 "parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art.28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni" quantità complessiva dichiarata **5000 tonnellate/anno** di cui:

CER 160106 2000 t/a

CER 160116 50 t/a

CER 160117 150 t/a

CER 160118 2450 t/a

CER 160122 350 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 5.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 5.1.3 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche messa in riserva di rifiuti [R13] con frantumazione oppure cesoiatura per sottoporli all'operazione di recupero negli impianti metallurgici [R4].

Prodotto ottenuto: quello previsto al punto 5.1.4 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche ovvero metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate e nel rispetto di quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Tipologia 5.7 "spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto" quantità complessiva dichiarata **750 tonnellate/anno** di cui:

CER 170402 750 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 5.7.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 5.7.3 lettera a) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche ovvero "messa in riserva [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento, macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica nell'industria delle materie plastiche [R3]".

Prodotto ottenuto: quello previsto al punto 5.7.3 del D.M. 05.02.1998 ovvero "alluminio e piombo nelle forme usualmente commercializzate, prodotti plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate" e nel rispetto di quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni



tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Tipologia 5.8 "spezzoni di cavi di rame ricoperto" quantità complessiva dichiarata **1000 tonnellate/anno** di cui:

CER 170411 1000 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 5.8.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 5.8.3 lettera a) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche ovvero "messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento; macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica e in gomma nell'industria delle materie plastiche [R3]".

Prodotto ottenuto: quello di cui al punto 5.8.4 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche ovvero "rame e piombo nelle forme usualmente commercializzate; prodotti plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate" e conforme a quanto previsto dal **REGOLAMENTO (UE) N. 715/2013 DELLA COMMISSIONE** del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

RITENUTO che esistano i presupposti per il rinnovo dell'iscrizione al registro delle imprese della Città Metropolitana di Roma Capitale che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06;

ACCERTATO che ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. 59/13 per l'accoglimento dell'istanza della società **Centrofer srl** (pratica n. 20499), con sede legale nel Comune di Roma, via Castelfranco di Sotto, 24, intesa ad ottenere la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale con particolare riferimento per lo scarico di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, le emissioni in atmosfera ed il trattamento rifiuti presso l'insediamento sito nel Comune di Roma, in via Castelfranco di Sotto, 24.

RITENUTO OPPORTUNO allegare al presente provvedimento i seguenti documenti:

- Planimetria stabilimento (prot. 168168 del 24/11/2020).

PRESO ATTO dell'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del/dei responsabile/i del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del DPR 445 / 2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto di interessi con il destinatario del provvedimento;

DATO ATTO del rispetto della normativa anti-pantouflage (art. 53 comma 16ter del D.Lgs.



165/2001);

DATO ATTO che il presente atto è privo di rilevanza contabile

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- **DI ADOTTARE, fatte salve le verifiche, da parte dei competenti Uffici Tecnici comunali, della compatibilità urbanistica ed edilizia dello stabilimento in oggetto, la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale D.D. U. 1116 del 20/03/2017, ai sensi del D.P.R. 59/13, a favore della società Centrofer srl, con sede legale nel Comune di Roma, in via Castelfranco di Sotto, 24, nella figura del legale rappresentante come in atti, per lo scarico di acque di prima pioggia, ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 nel corpo idrico superficiale accatastato con il nome "Fiume Tevere", per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 8, e per il trattamento rifiuti ai sensi degli art. 214-216 del D.Lgs. 152/06 presso l'insediamento sito nel Comune di Roma, via Castelfranco di Sotto, 24 destinato a svolgere attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici, recupero e preparazione al riciclaggio di cascami e rottami metallici;**

A. DI PRESCRIVERE alla società **Centrofer srl** le condizioni operative ed il rispetto dei valori limite per lo scarico di acque di prima pioggia di seguito riportati:

Lo scarico dovrà essere effettuato nel rispetto dei seguenti limiti tabellari:

A1. Tabella 3 all. 5 parte terza D.Lgs. 152/06;

La società è obbligata inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori disposizioni di legge:

A2. non attivare nuovi scarichi se non autorizzati dall'Ente competente (D.Lgs. 152/2006, art. 124 c. 1);

A3. non conseguire i limiti di accettabilità previsti nella presente autorizzazione, mediante



diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo (D. Lgs. 152/2006, art. 101 c. 5);

A4. mantenere in condizioni di accessibilità gli scarichi per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico nei punti assunti per la misurazione (D. Lgs. 152/2006, art. 101 c. 3) indicati nella planimetria allegata;

A5. richiedere nuova autorizzazione per: a) diversa destinazione d'uso dell'insediamento, b) trasferimento della gestione o della proprietà c) ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento che comportino una variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente (D. Lgs. 152/2006, art. 124 c. 12)

A6. richiedere voltura dell'autorizzazione nel caso di variazione della ragione/denominazione sociale senza che sia intervenuta alcuna modifica del ciclo depurativo;

A7. i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue devono essere gestiti nel rispetto della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e/o del D.Lgs 99/92.

A8. dare immediata comunicazione alla Città Metropolitana di Roma Capitale qualora le condotte di scarico o l'impianto di depurazione vadano fuori servizio (Delibera C.I.T.A.I. 4/2/1977).

La società è obbligata inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:

A9. notificare alla Città Metropolitana di Roma Capitale qualsiasi variazione dei dati forniti con la scheda "Catasto" allegata alla domanda;

A10. mantenere in perfetta efficienza la rete fognaria dello stabilimento, i pozzetti, il sistema di raccolta e di depurazione.

A11. presentare **annualmente** a questa Città Metropolitana di Roma Capitale ed all'A.R.P.A. Lazio sede di Roma, certificato di analisi chimico-fisiche in firma digitale, sottoscritto da tecnico abilitato attestante che lo scarico delle acque di prima pioggia, prelevate a cura del tecnico o da persona dallo stesso delegata, al pozzetto fiscale dello scarico, viene mantenuto nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti nella presente autorizzazione;

B. DI PRESCRIVERE alla società Centrofer srl il rispetto dei seguenti obblighi di legge e prescrizioni per emissioni in atmosfera:

B1. per effetto della delibera del Consiglio Provinciale di Roma n. 261 del 03/06/1997, le prime analisi ai camini devono essere effettuate dall' A.R.P.A. Lazio sede di Roma Servizio Aria Unità Emissioni, via Giuseppe Saredo n. 52, a fronte del pagamento delle misure secondo il tariffario della Regione Lazio, l'intervento dell'A.R.P.A. deve essere richiesto due mesi prima della data prevista per l'esecuzione dei prelievi analitici. Qualora l'A.R.P.A. comunichi di non poter procedere all'esecuzione delle analisi è data facoltà alla società, entro il termine di esecuzione delle stesse, di avvalersi di altri soggetti anche privati;

B2. la società dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune ed all'ARPA Lazio sede di Roma Servizio Aria Unità Emissioni, la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso;

B3. utilizzare, per la verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di prelievo ed analisi secondo le indicazioni dei manuali UNI ed i metodi utili alla corretta verifica dei limiti di emissione, nel certificato dovrà essere riportato in maniera esplicita la modalità di campionamento;



B4. rispettare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, secondo quanto disposto dall'Allegato VI degli allegati alla Parte V del D.Lgs. 152/2006;

B5. dotare i condotti di scarico delle emissioni di idonee prese, posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nei Manuali UNI, con opportuna chiusura per il campionamento degli effluenti, fatte salve eventuali nuove indicazioni legislative e/o di buona tecnica;

B6. effettuare i controlli analitici delle emissioni in atmosfera nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;

B7. garantire, altresì, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto nel rispetto dei limiti imposti e fissati nell'autorizzazione, in tutte le condizioni di funzionamento;

B8. eseguire sul punto di emissione autorizzato, **con cadenza annuale** ed a carico del gestore, le misure delle emissioni inquinanti ed inoltrare via PEC, alla Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento III, e ad ARPA Lazio, copia del certificato di analisi relativo al primo anno di esercizio dell'impianto dopo l'autorizzazione; mentre i successivi certificati analitici devono essere conservati presso l'insediamento produttivo ed allegati al registro, di cui alla successiva prescrizione **B16.** e posti a disposizione degli organi di controllo;

B9. il gestore deve comunicare via PEC, alla Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento III, e ad ARPA Lazio, entro **24 ore**, l'accertamento di eventuali difformità nei controlli di propria competenza;

B10. Emissioni convogliate:

EMISSIONE E/1

(Aspirazione polveri impianto di trattamento dei cavi elettrici – premacinatore, dosatore, due granulatori e polverizzatore a turbina)

A	portata normalizzata secca	Nmc/h	44.000
B	temperatura al punto di prelievo	°C	20
C	polveri totali	mg/Nmc	32,3
D	altezza punto di emissione	m	11,20
E	Sistema di abbattimento adottato	Ciclone e filtro a maniche	

B.11 ai fini dell'attivazione dello stabilimento dovrà essere comunicato a questa



Amministrazione ed all'ARPA Lazio sede di Roma, via Giuseppe Saredo 52, 00173 Roma, quanto segue:

a. entro 15 giorni dal rilascio del presente provvedimento, la data della messa in esercizio dello stabilimento così modificato, che dovrà avvenire **entro 30 giorni** dalla data di rilascio del provvedimento di "autorizzazione unica ambientale";

b. entro 45 giorni dalla data di messa in esercizio, la data della messa a regime dello stabilimento, che dovrà avvenire **entro 60 giorni** dalla data di messa in esercizio dello stabilimento;

c. entro 30 giorni dalla data fissata per la messa a regime dovranno essere comunicati altresì i dati relativi alle emissioni, il cui prelievo dovrà avvenire durante un periodo continuativo di 10 (dieci) giorni di marcia controllata come da art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06, Parte V ss.mm.ii. In tale periodo dovranno essere effettuati almeno 5 rilevamenti delle emissioni in giorni non consecutivi.

Nel caso in cui, durante la fase di messa a regime dell'impianto, si verificasse il superamento dei limiti di emissione, imposti nella presente autorizzazione, la società dovrà darne tempestiva comunicazione via PEC alla Città Metropolitana di Roma Capitale ed all'ARPA Lazio sede di Roma indicando le cause che hanno determinato tale superamento ed i provvedimenti che saranno adottati per ricondurre gli inquinanti nei limiti imposti;

B12. eventuali proroghe alla data di messa a regime degli impianti autorizzati, potranno essere concesse da questa Amministrazione solo a seguito di motivata richiesta, presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza; tale richiesta dovrà essere inviata, per conoscenza, al Comune ed all'Arpa Lazio;

B13. nel caso si verificasse un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione il gestore dell'impianto, entro le **8 ore** successive all'evento deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Roma Capitale, che può disporre la riduzione o la cessazione delle attività od imporre altre prescrizioni; il gestore dell'impianto ha l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto entro il più breve tempo possibile;

B14. il punto di emissione dovrà essere immediatamente identificato con la numerazione adottata nella presente autorizzazione al precedente punto **B10**, mediante iscrizione visibile con vernice di colore contrastante;

B15. di garantire l'accessibilità alle prese di misura tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e di garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni ed igiene del lavoro;

B16. dovranno essere riportati su un apposito registro, ai sensi dell'Allegato VI, commi 2.7 e 2.8, degli allegati alla Parte V del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni del funzionamento dell'impianto produttivo, nonché i dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione i cui certificati devono essere allegati allo stesso; tale registro deve essere posto a disposizione delle autorità competenti per il controllo;

B17. le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione delle *emissioni inquinanti* e da evitare la reimmissione degli stessi



nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc.). Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

DI PRESCRIVERE inoltre alla società Centrofer srl le condizioni di legge e le prescrizioni per le emissioni diffuse di uno stabilimento, adibito all'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici, recupero e preparazione al riciclaggio di cascami e rottami metallici:

B18. l'insediamento dovrà essere dotato di un impianto di irrigazione a pioggia installato lungo il perimetro dell'insediamento e sui piazzali;

B19. le strade di accesso all'insediamento produttivo dovranno essere mantenute sufficientemente umide nei periodi di siccità;

B20. le aree non pavimentate dovranno essere costantemente umidificate mediante idoneo impianto di irrigazione a pioggia (o altro idoneo sistema., prevedendo una maggiore frequenza di umidificazione nei periodi siccitosi e ventosi);

B21. lo stoccaggio dei cumuli di materiali dovrà avvenire in aree confinate e posti al riparo degli agenti atmosferici (in particolare del vento) mediante specifici sistemi di copertura anche mobili. Nei casi in cui la copertura non sia tecnicamente fattibile, i cumuli dovranno essere costantemente umidificati mediante un impianto di nebulizzazione (o altro idoneo sistema che ne assicuri la stessa efficacia);

B22. dovrà essere adottata la copertura con teloni dei carichi trasportati dagli automezzi in ingresso e in uscita dall'insediamento;

B23. è imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte degli automezzi lungo le aree non pavimentate, mediante l'apposizione di idonea segnaletica;

B24. dovrà essere mantenuta, durante le operazioni di carico e scarico (possibilmente in modo automatico), un'adeguata altezza di caduta assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;

C. in relazione alla Parte IV del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 la società Centrofer srl può effettuare le operazioni di recupero di rifiuti, in regime semplificato di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, e per questo è rinnovata l'iscrizione al n. 769 Registro delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, Parte IV ss.mm.ii con le seguenti prescrizioni:

C1. La Società è iscritta al numero **769** al registro delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per le tipologie di rifiuto non pericoloso, i codici C.E.R., le operazioni di recupero e le quantità espresse in t/a indicate nella tabella riportata in premessa, nel rispetto delle norme tecniche al D.M.5/2/98, nonché dei regolamenti europei 333/11, 715/13 e 1179/12, ove pertinenti, e degli ulteriori regolamenti che dovessero intervenire;

C2. Nello svolgimento dell'attività la Società dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni che il D.M. 5.2.1998 richiama per la gestione della tipologia di rifiuti riportati nella tabella in



premessa;

C3. Fermi restando i quantitativi di rifiuti che la società ha dichiarato che intende gestire nell'ambito della tipologia autorizzata, qualsiasi variazione relativa alla quantità di rifiuti gestita per ogni codice di rifiuto (CER) rispetto a quanto dichiarato, dovrà essere preventivamente comunicato con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alle variazioni che si intendono apportare, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, e tale comunicazione dovrà, unitamente alla ricevuta di consegna della PEC, essere conservata insieme alla presente determinazione.

C4. le operazioni di recupero dei rifiuti devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui al D.M. 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni, fino al completamento delle operazioni di recupero medesime;

C5. Mantenere separata la gestione dei rifiuti in ingresso rispetto ai rifiuti prodotti dallo stabilimento;

C6. per le tipologie di rifiuto 3.1 e 3.2 devono essere opportunamente separate e distinte le aree di Messa in Riserva (R13) dalle aree di recupero (R4);

C7. relativamente alle tipologie per le quali è prevista la sola operazione di messa in riserva (R13) per la gestione dei rifiuti non pericolosi, di cui alle tipologie autorizzate con il presente atto, è fatto obbligo alla società di comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, almeno con cadenza annuale dal rilascio del presente atto e comunque ad ogni variazione, l'elenco delle società a cui sono conferiti i rifiuti per essere sottoposti alle operazioni di recupero da R1 a R9;

C8. La Società dovrà provvedere alla corretta manutenzione della pavimentazione dell'intero stabilimento e della relativa rete di raccolta delle acque di prima pioggia.

C9. è fatto divieto di trattare, presso l'impianto, rifiuti classificati pericolosi ed utilizzare rifiuti provenienti da attività di bonifica dei siti contaminati;

C10. Per attività 3.1 e 3.2 la ditta dovrà dotarsi e mantenere in efficienza rilevatore di radioattività in ingresso all'impianto;

C11. la società è tenuta a versare, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto annuale di cui all'art. 214, comma 6 del D.Lgs. 152/06 secondo quanto disposto dal D.M. 21/07/1998, n. 350 dandone riscontro, entro i successivi 10 giorni, alla Città Metropolitana di Roma Capitale- Direzione del Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua - Rifiuti – Energia – Aree protette " tramite PEC all'indirizzo ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it.

Il mancato pagamento dei diritti di iscrizione comporterà la perdita dei requisiti per l'esercizio delle attività e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

C12. Tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati;

C13. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

C14. I materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06,



devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;

C15. I materiali ferrosi che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono rispettare quanto previsto dai regolamenti di settore e nello specifico quanto previsto dal:

- REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- REGOLAMENTO (UE) N. 715/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

C16. I materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, depositati in area esterna, devono essere dotati di idonea copertura anche a mezzo di teli impermeabilizzati, atti ad evitare il dilavamento degli stessi dalle acque meteoriche;

C17. Garanzie finanziarie: Entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP, la società dovrà adeguare la garanzia finanziaria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08 modificata ed integrata dalla DGR n. 239/2009, al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente, il cui importo dovrà essere calcolato secondo le modalità stabilite nell'Allegato A del Documento Tecnico della DGR n. 239/09.

Ai sensi dell'art. 7 punto 7.1 del Documento Tecnico allegato alla DGR n. 239/09, così come modificato dalla DGR 610/15, la garanzia finanziaria dovrà essere estesa per un arco temporale pari a quello di durata dell'AUA maggiorato di due anni.

La garanzia può essere prestata secondo piani decennali maggiorati di due anni rinnovabili almeno 90 giorni prima della scadenza della garanzia stessa.

La mancata presentazione delle garanzie finanziarie e/o del loro rinnovo secondo la tempistica sopra indicata comporta la perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

C18. Soggetto intestatario ed accettazione della garanzia finanziaria:

La polizza fidejussoria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08 così come modificata ed integrata dalla DGR n. 239/2009 e dalla DGR n. 610/15 dovrà essere prestata a favore della Città Metropolitana di Roma Capitale, via IV Novembre 119/A, 00187 Roma Codice Fiscale 80034390585.

Si avverte che le garanzie finanziarie, il loro rinnovo e/o la loro estensione, dovranno essere acquisite, congiuntamente al Modulo "Garanzia finanziaria" reperibile sul sito internet dello scrivente, **in originale cartaceo** dalla scrivente Amministrazione, Ente, dal Servizio che ha emanato il presente atto, e dalla stesso formalmente accettate.

Sino alla data di consegna della nota di formale accettazione della polizza presentata NON potranno essere esercitate le attività autorizzate con la presente A.U.A.

G. DI PRESCRIVERE alla società **Centrofer srl** le seguenti condizioni di carattere generale:



G1. Entro 10 giorni dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP la società dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale l'indirizzo PEC da utilizzarsi per le future comunicazioni. Come previsto dall'art. 3-bis comma 4 del D.lgs 82/2005 le Pubbliche Amministrazioni comunicano con il cittadino **esclusivamente** tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato. In caso di omessa comunicazione sarà utilizzato quello indicato in sede di istanza di AUA unitamente all'indirizzo PEC individuato dalla visura camerale vigente;

G2. Il presente provvedimento e relativi allegati devono sempre essere custoditi in originale in formato elettronico, presso l'impianto, congiuntamente alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia.

G3. Ai fini del rinnovo del presente atto, il titolare dello stesso, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità Competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/13.

G4. Qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata all'istanza ovvero, in caso di modifiche dell'attività o degli impianti, devono essere preventivamente comunicate per iscritto dal Gestore all'Autorità competente tramite il SUAP che ne informerà, per la valutazione di competenza circa la sostanzialità o meno della modifica, l'Ufficio competente all'adozione dell'A.U.A. E' fatto salvo quanto indicato dall'Autorità competente ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 59/13;

G5. La richiesta di voltura del titolo autorizzativo dovrà essere inoltrata allo sportello Suap che ha emanato il provvedimento di rilascio dell'AUA. E' competenza del Suap rilasciare il rispettivo provvedimento di voltura della titolarità dello stesso, previa comunicazione alla scrivente Amministrazione ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo elettronico.

G6. Il presente atto è rilasciato esclusivamente per quanto di competenza, in attuazione delle normative riportate in premessa, fatti salvi i diritti dei terzi;

2) DI TRASMETTERE il presente atto al SUAP competente, al fine del rilascio dell'AUA ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del DPR 59/13, congiuntamente al provvedimento conclusivo del procedimento, emanato dal SUAP stesso.

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/13 ha durata di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo emanato dal SUAP competente.

Il rispetto dei tempi previsti nelle prescrizioni decorre dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP competente.

Il presente atto è composto dai seguenti allegati:

- Planimetria stabilimento (prot. 168168 del 24/11/2020).

L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione, da parte del Servizio/Ente competente, delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La società è tenuta al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale e quanto altro disposto dalla vigente normativa e non espressamente indicato nel presente atto.

Sono fatti salvi tutti i diritti di terzi. Il richiedente è tenuto ad ottenere ulteriori pareri o



autorizzazioni eventualmente previsti dalle leggi vigenti.

La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 e s.m.i..

Il presente atto è stato rilasciato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dal richiedente in sede di istanza e successive modifiche ed integrazioni. Laddove i fatti rappresentati nella suddetta documentazione fossero non conformi al vero, non è addebitabile alla Città Metropolitana di Roma Capitale alcuna responsabilità circa eventuali danni ambientali o illeciti derivanti da tali mendaci dichiarazioni.

Avverso il presente atto è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 60 gg o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rosanna Capone

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate



**DIPARTIMENTO III - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA – RIFIUTI -ENERGIA
-AREE PROTETTE**

**Direzione - Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti -Energia -Aree protette -
DIR0300**

e-mail: r.capone@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99901382

Del 10-05-2022

Registro Unico n. 1270
del 10/05/2022

Protocollo n. 0077317 del
10/05/2022

Responsabile dell'istruttoria

Responsabile del procedimento
Dott. Paolo Montobbio

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in
data 10/05/2022

Riferimenti contabili

Atto privo di rilevanza contabile.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: CENTROFER S.R.L. - C.F./P.I. 04921551000 INTEGRAZIONE
DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA CON D.D. R.U. 3358 DEL
30/09/2021 AI SENSI DEL DPR 59/2013. STABILIMENTO SITO NEL COMUNE DI ROMA
CAPITALE IN VIA CASTELFRANCO DI SOTTO, 24 - ID PRATICA N. 20449.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rosanna Capone

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;



Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

VISTI:

- l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" e ss.mm.ii.;
- il Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Lazio, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 18 del 23/11/2018;
- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con D.C.R. n. 66 del 10/12/2009 e D.C.R. 164 05/03/2010;
- il D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 05/02/1997, n.22" ss.mm.ii.
- la legge 447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la circolare del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 4064 del 15/03/2018
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana di Roma Capitale (CmRC) subentra alla Provincia di Roma;
- la Determinazione Dirigenziale 5 novembre 2015 n. G 13447 della Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio "Approvazione della modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- il Decreto della Sindaca metropolitana Avv. Virginia Raggi n. 24 del 22/03/2021 "Revisione della struttura organizzativa della Città metropolitana di Roma Capitale.



Adeguamento a seguito del riordino delle funzioni istituzionali dell'Ente per effetto della Legge 07 Aprile 2014, n. 56" per effetto del quale, dal 11/04/2021, il Servizio 4 "Procedimenti integrati" del Dipartimento 4 è soppresso e le competenze attribuite alla Direzione del Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua - Rifiuti - Energia - Aree protette";

PREMESSO CHE

con D.D. R.U. 1116 del 20/03/2017, questa Amministrazione ha adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per la società CENTROFER S.r.l., C.F. 04921551000, con sede legale in Roma, via Castelfranco di Sotto, 24, per lo scarico di acque reflue di prima pioggia in corpo idrico superficiale, le emissioni in atmosfera ed il trattamento rifiuti presso l'insediamento sito nel Comune di Roma, in via Castelfranco di Sotto, 24, destinato a svolgere attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici, recupero e preparazione al riciclaggio di cascami e rottami metallici;

con D.D. R.U. 3178 del 17/07/2017, a seguito di istanza presentata dalla Società (prot. CmRC n. 80545 del 01/06/2017) relativa a una redistribuzione dei quantitativi dei rifiuti da trattare all'interno delle tipologie e delle quantità già assentite, questa Amministrazione ha adottato la revisione dell'AUA in possesso della Società, mantenendone inalterata la scadenza e revocando nel contempo la D.D. R.U. 1116 del 20/03/2017;

con D.D. R.U. 2421 del 20/06/2019, a seguito di istanza presentata dalla Società (prot. CmRC n. 84493 del 29/05/2019) relativa ad una nuova distribuzione dei quantitativi all'interno delle tipologie e delle quantità già assentite, questa Amministrazione ha adottato la revisione dell'AUA in possesso della Società, mantenendone inalterata la scadenza e revocando nel contempo la D.D. R.U. 3178 del 17/07/2017;

con D.D. R.U. 3358 del 30/09/2021, a seguito di istanza di modifica sostanziale presentata dalla Società (prot. CmRC n. 0050358 del 02/04/2020) relativa ad un aumento dei quantitativi dei rifiuti trattati presso lo stabilimento nonché ad una modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, questa Amministrazione ha adottato la revisione dell'AUA in possesso della Società;

CONSIDERATO CHE

con nota prot. n. QH/68640 del 20/10/2021 (prot. CmRC n. 155938 del 22/10/2021) il SUAP di Roma Capitale, da una disamina della D.D. R.U. 3358 del 30/09/2021, ha rilevato l'assenza del titolo ambientale riferito al nulla osta di impatto acustico;

questa Amministrazione ha inviato al Comune di Roma Capitale con nota prot. CmRC n. 0008432 del 18/01/2022 la richiesta di espressione del parere acustico di competenza;

PRESO ATTO CHE

con nota prot. QH/7319 del 09/02/2022 (prot CmRC n. 0026982 del 10/02/2022) il SUAP di Roma Capitale ha trasmesso a questa Amministrazione il parere favorevole di compatibilità acustica ambientale espresso dal Dipartimento di Roma Capitale, QL/7541 del 03/02/2022;

RITENUTO NECESSARIO



procedere all'integrazione dell'AUA adottata con la citata D.D. R.U. n. 3358 del 30/09/2021 con il nulla osta di compatibilità acustica espresso dall'Ufficio Prevenzione Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico del Comune di Roma Capitale QL/7541 del 03/02/2022, allegato al presente atto;

confermare tutte le prescrizioni e le condizioni indicate nella D.D. R.U. n. 3358 del 30/09/2021;

revocare la D.D. R.U. 2421 del 20/06/2019, mantenendo inalterata la scadenza dell'AUA fissata per il 01/05/2032, in quanto i contenuti sono integralmente riportati nella D.D. R.U. n. 3358 del 30/09/2021;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

DI INTEGRARE con il presente atto l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3358 del 30/09/2021 ai sensi del DPR 59/13 a favore della Società CENTROFER S.r.l., C.F. 04921551000, con sede legale e stabilimento nel Comune di Roma, in via Castelfranco di Sotto, 24, allegando il parere favorevole di compatibilità acustica ambientale espresso dal Comune di Roma Capitale in data 03/02/2022;

DI CONFERMARE i contenuti della D.D. R.U. N. 3358 del 30/09/2021;

DI REVOCARE la D.D. R.U. 2421 del 20/06/2019, mantenendo inalterata la scadenza dell'AUA fissata per il **01/05/2032**.

DI TRASMETTERE il presente atto al SUAP competente, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, al fine del rilascio del titolo;

Il presente atto è rilasciato esclusivamente per quanto di competenza, in attuazione delle normative riportate in premessa, fatti salvi i diritti dei terzi.



La Società CENTROFER S.R.L. è tenuta al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale e quanto altro disposto dalla vigente normativa e non espressamente indicato nel presente atto e relativi allegati.

Sono fatti salvi tutti i diritti di terzi. Il richiedente è tenuto ad ottenere ulteriori pareri o autorizzazioni eventualmente previsti dalle leggi vigenti.

La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge 241/90.

Il presente atto è stato rilasciato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dal richiedente in sede di istanza e successive modifiche ed integrazioni. Laddove i fatti rappresentati nella suddetta documentazione fossero non conformi al vero, non è addebitabile alla Città Metropolitana di Roma Capitale alcuna responsabilità circa eventuali danni ambientali o illeciti derivanti da tali mendaci dichiarazioni.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Lazio o al Capo dello Stato rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP territorialmente competente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rosanna Capone

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive
Direzione SUAP
Il Direttore

Alla **CENTROFER SRL**
centrofer@lamiappec.it

Prot. QH/2022/0048835 alla Città Metropolitana di Roma Capitale
del 10/08/2022 Dipartimento III – Ambiente e Tutela del Territorio:
Acqua – Rifiuti – Energia – Aree Protette
ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it

al Municipio Roma XI

alla Polizia Locale di Roma Capitale
Gruppo XI

all' **ARPA LAZIO**
sedediroma@arpalazio.legalmail.pa.it

Oggetto: Rettifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata con D.D. R.U. 3358 del 30.09.2021 – Rilascio della DD 2155 del 29.07.2022

Denominazione dell'impianto/stabilimento /attività: CENTROFER S.r.l.
Sito nel Comune di ROMA in Via Castelfranco di Sotto 24 Mun. XI
Prot. Suap n. QH/54177 del 30.10.2019
Num. Identificativo Pratica Città Metr. Roma: n. 20449;
Ricevuta al num. di prot. Città Metr. di Roma: n. 0050358 del 02.04.2020

Si informa che in data 01.08.2022 è pervenuta allo Sportello Impianti Produttivi di Roma Capitale la nota della Città Metropolitana di Roma Capitale CMRC-2022-0122185-08-01-2022, acquisita in pari data al protocollo dipartimentale n. QH/47024/2022, avente ad oggetto "la trasmissione della rettifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con DD RU 3358 del 30.09.2021".

Il provvedimento adottato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con DD RU 2155 del 29.07.2022:

- RETTIFICA l'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata con Determinazione Dirigenziale R.U. 3358 del 30.09.2021 ai sensi del D.P.R. 59/13, per la sola parte relativa alle schede 3.2 e 5.1, come specificato nell'atto alla presente allegato;
- CONFERMA la scadenza e le prescrizioni contenute nella D.D. R.U. n. 3358 del 30.09.2021, che non costituiscono oggetto di rettifica, nonché conferma la D.D. R.U. 1270 del 10.05.2022 di modifica dell'AUA;

In ottemperanza all'art. 4 comma 8 del D.P.R. 59/2013, con la presente si trasmette la citata nota CMRC-2022-0122185-08-01-2022 e, a rettifica della nota prot QH/32118 del 23.05.2022 (con cui lo scrivente ufficio ha rilasciato al D.D. R.U. 3358 del 30.09.2021 e la D.D. R.U. 1270 del 10.05.2022 di modifica dell'AUA) si rilascia la DD RU 2155 del 29.07.2022 avente ad oggetto la Rettifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata con D.D. R.U. 3358 del 30.09.2021;

L'incaricata di P.O.
Raffaella Cavassini



Il Direttore
Tonino Egiddi



**DIPARTIMENTO III - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA – RIFIUTI -ENERGIA
-AREE PROTETTE**

**Direzione - Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti -Energia -Aree protette -
DIR0300**

e-mail: r.capone@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99902272

Del 29-07-2022

Registro Unico n. 2155
del 29/07/2022

Protocollo n. 0121817 del
29/07/2022

Responsabile dell'istruttoria

Responsabile del procedimento
Dott. Paolo Montobbio

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in
data 29/07/2022

Riferimenti contabili

Atto privo di rilevanza contabile.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: RETTIFICA DELLA DD DI AUA R.U. N. 3358 DEL 30/09/2021 CONTENENTE
MERI ERRORI MATERIALI. SOCIETA'/DITTA CENTROFER SRL IMPIANTO SITO NEL
COMUNE DI ROMA, IN VIA CASTELFRANCO DI SOTTO. ID PRATICA N. 20449**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rosanna Capone

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;



Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

VISTI:

- l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" e ss.mm.ii.;
- il Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Lazio, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 18 del 23/11/2018;
- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con D.C.R. n. 66 del 10/12/2009 e D.C.R. 164 05/03/2010;
- il D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 05/02/1997, n.22" ss.mm.ii.
- la legge 447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la circolare del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 4064 del 15/03/2018
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
- la Determinazione Dirigenziale 5 novembre 2015 n. G 13447 della Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio "Approvazione della modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- il Decreto della Sindaca metropolitana Avv. Virginia Raggi n. 24 del 22/03/2021 "Revisione della struttura organizzativa della Città metropolitana di Roma Capitale. Adeguamento a seguito del riordino delle funzioni istituzionali dell'Ente per effetto della



Legge 07 Aprile 2014, n. 56” per effetto del quale, dal 11/04/2021, il Servizio 4 “Procedimenti integrati” del Dipartimento 4 è soppresso e le competenze attribuite alla Direzione del Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua - Rifiuti - Energia - Aree protette”;

Richiamata la D.D. R.U. 3358 del 30/09/2021 avente ad oggetto “Modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, D.D. R.U. 1116 del 20/03/2017 – Società CENTROFER SRL – impianto sito nel Comune di Roma, in Via Castelfranco di Sotto, 24”;

verificato che per mero errore materiale sono stati riportati dati inesatti relativamente alle schede rifiuto delle tipologie 3.2 e 5.1 e più precisamente:

- per la tipologia 3.2, il prodotto ottenuto dal trattamento R4 dei rifiuti catalogati con codice EER 170401 (rame, bronzo, ottone) deve rispettare non solo il Regolamento UE 333/11 ma anche il Regolamento REG/UE 715/13 (quest’ultimo non indicato nel richiamato provvedimento di AUA, che pertanto va integrato con tale ultimo riferimento normativo);

- per la tipologia 5.1, è stata riportata la definizione relativa alla tipologia 5.2, che pertanto va rettificata, sostituendola con quella relativa alla tipologia 5.1;

PRESO ATTO dell’assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del/dei responsabile/i del procedimento e dell’istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all’art. 46 del DPR 445 / 2000 ed attestata l’assenza di proprio conflitto di interessi con il destinatario del provvedimento;

DATO ATTO del rispetto della normativa anti-pantouflage (art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001);

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell’art 24, comma 3, del nuovo “Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”, approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA



DI RETTIFICARE la D.D. R.U. 3358 del 30/09/2021, per la sola parte relativa alle schede 3.2 e 5.1 come di seguito indicato:

Tipologia 3.2 "rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe";

quantità complessiva dichiarata **2000 tonnellate/anno** di cui:

CER 170401 1000 t/a

CER 191002 1000 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 3.2.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 3.2.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche: messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

oli e grassi <2% in peso

PCB e PCT

inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale solventi organici <0,1% in peso polveri con granulometria

non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Prodotto ottenuto: quello previsto al punto 3.2.4 lettera c) del D.M. 05.02.1998 ovvero materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche UNI ed EURO e nel rispetto di quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dal REGOLAMENTO (UE) N. 715/2013 della COMMISSIONE del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio.

Tipologia 5.1 "parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili";

quantità complessiva dichiarata **5000 tonnellate/anno** di cui:

CER 160106 2000 t/a



CER 160116 50 t/a

CER 160117 150 t/a

CER 160118 2450 t/a

CER 160122 350 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 5.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 5.1.3 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche messa in riserva di rifiuti [R13] con frantumazione oppure cesoiatura per sottoporli all'operazione di recupero negli impianti metallurgici [R4].

Prodotto ottenuto: quello previsto al punto 5.1.4 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche ovvero metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate e nel rispetto di quanto previsto dal REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

DI CONFERMARE la scadenza e le prescrizioni contenute nella **D.D. R.U. N. 3358 del 30/09/2021**, che non costituiscono oggetto della presente rettifica nonché di confermare la D.D. R.U. 1270 del 10/05/2022 di modifica dell'AUA;

DI TRASMETTERE il presente atto al SUAP competente, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, al fine del rilascio del titolo.

La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge 241/90.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Lazio o al Capo dello Stato rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP territorialmente competente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rosanna Capone

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate



Città metropolitana
di Roma Capitale

Protocollo: CMRC-2022-0122461 - 01-08-2022 12:23:10

Dipartimento III "Ambiente e Tutela del Territorio:
Acqua -Rifiuti - Energia - Aree Protette"

Il Direttore, dott.ssa Rosanna Capone

Classificazione IX/11/2

Fascicolo 20449 F/55

CENTROFER SRL
centrofer@lamiapec.it; avv.lucazerella@pec.it

p.c. Suap di **ROMA CAPITALE**
protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it

Responsabile del procedimento: Paolo Montobbio
Responsabile dell'istruttoria: Daniele Verdecchia

Oggetto: AUA (DPR 59/13): CENTROFER SRL

Idoneità della Polizza Fidejussoria per attività trattamento rifiuti

Impresa: **CENTROFER SRL**
Sede stabilimento: **Comune di Roma, via Castelfranco di Sotto n. 24**
Num. Identificativo Pratica Città Metr. Roma: **n. 20449**
Ufficio SUAP: **Comune di ROMA CAPITALE**
DD AUA R.U.: **n. 3358 del 30/09/2021**
Data rilascio AUA da parte del SUAP alla società: **23/05/2022**

Con riferimento all'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) adottata, ai sensi del DPR 59/13, dalla scrivente Amministrazione con Determinazione Dirigenziale **R.U. 3358 del 30/09/2021** (integrata con D.D. R.U. n.1270 del 10/05/22 e D.D. R.U. n. 2155 del 29/07/22) e rilasciata dall'Ufficio SUAP alla società **CENTROFER SRL** in data **23/05/2022**, avente ad oggetto "AUA per lo scarico di acque reflue di prima pioggia nel corpo idrico superficiale accatastato con il nome "Fiume Tevere" (classe di qualità ambientale del bacino idrografico di appartenenza pari a 4), le emissioni in atmosfera ed il trattamento rifiuti presso l'insediamento sito nel Comune di Roma, via Castelfranco di Sotto n. 24, destinato a svolgere attività di gestione rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. 05/02/1998.

CONTIENE Autorizzazione n. RU 1450 del 30/03/2016 del Dip IV Serv. 3 relativa all'emissioni in atmosfera fino alla naturale scadenza del giorno 29/03/2031.

CONTIENE DD 3358 del 30/09/2021 che MODIFICA E INTEGRA la DD 2421 del 20/06/2019

CONTIENE DD 1270 del 10/05/2022 che integra la DD 3358 del 30/09/2021 per impatto acustico";

vista la polizza fidejussoria n.3046015914936 emessa in data 23/06/22 da **ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.** e presentata da **CENTROFER SRL** in data 26/07/22 al ns. prot.n. 119642, di importo pari ad euro **285.000 €** con durata a decorrere dal **15/06/22** al **01/05/2034**, in riferimento all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata con Determina Dirigenziale **R.U. 3358 del 30/09/2021** (Integrata con D.D. R.U.1270 del 10/05/22 e D.D. R.U. n. 2155 del 29/07/22);

si comunica alla società **CENTROFER SRL** che la documentazione presentata è conforme alle previsioni della D.G.R. 239/09 (e successiva modifica all'art.7 punto 7.1 del documento tecnico allegato alla suddetta delibera, apportata con D.G.R. n. 610 del 10/11/2015) e pertanto **la fidejussione è idonea.**

Il possesso delle garanzie finanziarie è uno dei presupposti per poter svolgere le attività di recupero rifiuti. Pertanto, le stesse devono avere validità per tutta la durata dell'autorizzazione ed essere adeguate a seguito di eventuali modifiche dell'autorizzazione.

Rosanna Capone

At sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento III - Direzione.



Viale Giorgio Ribotta, 41 - 00144 Roma
Tel. 06.6766.3369 - 3121 -
ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it
tutela.ambiente@cittametropolitanaroma.it



Classificazione IX/11/2

Fascicolo 20449

CENTROFER SRL
centrofer@lamiapec.it

p.c. Spett.le SUAP di ROMA CAPITALE
protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it

ARPA LAZIO Sede di Roma
sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it

Responsabile del procedimento: Paolo Montobbio

OGGETTO: Riscontro MODIFICA NON Sostanziale A.U.A. (DPR 59/2013)
Rif. Vs nota del 10/10/2022 al prot. CmRC con n. 0156568

Impresa richiedente: **CENTROFER SRL**
Num. ID Pratica CmRC: **n. 20449**
Ricevuta al Num. Prot. CmRC: **n. 156568 del 10/10/2022**
Ufficio SUAP: Comune di Roma Capitale

In riferimento alla nota della Centrofer SRL in oggetto, con cui codesta Società ha richiesto la rettifica del valore di temperatura al punto di prelievo, da 20° C a temperatura ambiente, riportato nelle prescrizioni relative ai limiti di emissioni in atmosfera nella DD R.U. n. 3358 del 30/09/2021 nel punto B10 *emissioni convogliate-emissione E/I*, alla lettera B della tabella, comunico quanto segue.

Considerato che l'attività che genera le emissioni;

- è una lavorazione di tipo fisico, la cui temperatura di esercizio non condiziona la composizione delle emissioni in atmosfera,
- è svolta a temperatura ambiente,
- non prevede alcuna combustione,

la rettifica richiesta può essere accolta, rimuovendo il parametro temperatura delle emissioni dall'elenco delle misurazioni da effettuare in sede di campionamento delle emissioni in atmosfera.

Pertanto, la Tabella della prescrizione B10 viene aggiornata come sotto riportato. La modifica ha effetto dalla ricezione della presente e verrà formalizzata alla prima revisione dell'autorizzazione AUA.

EMISSIONE E/I

(Aspirazione polveri impianto di trattamento dei cavi elettrici
- premacinatore, dosatore, due granulatori e polverizzatore a turbina)

	parametro	u.m.	limite
A	portata normalizzata secca	Nm ³ /h	44.000
B	polveri totali	mg/Nm ³	32,3
C	altezza punto di emissione	m	11,20
D	Sistema di abbattimento adottato	Ciclone e filtro a maniche	





**Città metropolitana
di Roma Capitale**

Protocollo: CMRC-2023-0078041 - 15-05-2023 16:22:42

**Dipartimento III “Ambiente e Tutela del
Territorio:
Acqua –Rifiuti – Energia – Aree Protette”**
Il Direttore, dott.ssa Rosanna Capone

La revisione potrebbe avvenire contestualmente alla conclusione del procedimento inerente la modifica sostanziale per la quale la Società ha presentato domanda in data 15/12/2022 tramite il SUAP (prot. CmRC n. 0200642 del 22/12/2022).

Rosanna Capone



rosanna capone
Città metropolitana
di Roma Capitale
15.05.2023 14:39:55
GMT+01:00

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Dipartimento III – Direzione. FP



Viale Giorgio Ribotta, 41 - 00144 Roma
Tel. 06.6766.3122
ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it